

BGer 1F_28/2015 vom 10. Dezember 2015

Bundesgericht, 2015-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_28_2015

FR: TF 1F_28/2015 du 10 décembre 2015

IT: TF 1F_28/2015 del 10 dicembre 2015

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

E. 1.2

In concreto l'atto introdotto da A. _____ dev'essere considerato quale domanda di revisione della sentenza 1F_26/2015 del 26 ottobre 2015, notificata il 3 novembre e ricevuta dall'istante il 7 novembre seguente.

E. 1.3

Come noto all'istante (vedi sentenza 1C_404/2015, citata, consid. 1.4), secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. L'istanza in questione disattende queste esigenze di motivazione. Essa si limita infatti a ribadire i contenuti dei suoi precedenti allegati, asserendo di essere vittima di ingiustizie compiute nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie e chiede una decisione di merito sulle domande da lui poste nelle diverse sedi.

E. 1.4

Giova dapprima rilevare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, il Tribunale federale nella criticata sentenza 1F_26/2015 ha tenuto conto del suo scritto dell'11 ottobre 2015 (Fatti C).

E. 2.1

In particolare l'istante nuovamente non indica nessuno dei motivi indicati all' art. 121 LTF , per i quali può essere domandata la revisione. Egli si ripete limitandosi ad addurre fatti nuovi, posteriori all'emanazione della contestata sentenza e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), quali un "reclamo" inoltrato al Governo cantonale tendente all'annullamento della procedura d'appalto e un'interrogazione al Municipio di Arbedio-Castione. Questi fatti esulano peraltro dall'oggetto dell'istanza.

E. 2.2

L'istante insiste sulla partecipazione del giudice Marco Lucchini alla sentenza 6 luglio 2015 del Tribunale cantonale amministrativo. Anche in tale ambito egli non si confronta tuttavia del tutto con i motivi esposti al riguardo nelle citate sentenze 1C_404/2015 (consid. 2) e 1F_26/2015 (consid. 1.5).

E. 3

La domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.